



Giovedì 06/06/2024

Crediti inesigibili: la Cassazione distingue l'errore di stima dal falso in bilancio

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1148 depositata il 10 gennaio 2024, ha statuito che il bilancio Ã un "atto caratterizzato da profili descrittivi (consistenti nella mera rappresentazione del dato storico) e valutativi (consistenti nella verifica di conformit  della situazione fattuale rispetto a parametri predeterminati). E per entrambi Ã ben ipotizzabile un profilo di falsit . Nel primo caso attraverso la difforme esposizione (anche sotto il profilo omissivo) del dato rappresentato; nel secondo caso, essendo la verifica di conformit  vincolata al rispetto di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa, attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui essa Ã vincolata (Sez. 5, n. 22B8 del 13/11/2014, dep. 2015, Rv. 262728; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 â dep. 2013, Rv. 254305). Solo in questi casi, infatti, divenendo lâ esposizione del dato un modo di rappresentare la realt  (in termini di coerenza o meno con i predetti criteri) non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, la valutazione, ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa, potr  ritenersi "falsa" (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268672; Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Rv. 213366). â

Il caso in questione riguardava i componenti del consiglio di amministrazione di una societ  a responsabilit  limitata, dichiarata fallita, accusati  (e condannati in primo grado) del reato di bancarotta, per aver, cagionato il dissesto della societ  omettendo di svalutare per tempo i crediti inesigibili. Per i Giudici di Cassazione anche se la stima sull'inesigibilit  dei crediti si sia rilevata fallace, non significa necessariamente che sia stata anche falsa, poich  la scienza aziendalistica non individua criteri predeterminati ma soltanto alcuni indicatori dai quali desumere "la probabilit " che un credito abbia perso valore. Nel caso in questione i giudici di merito che avevano inizialmente condannato gli amministratori della societ  fallita, non avevano per  indicato in sentenza i criteri di valutazione applicabili n  spiegato come il loro mancato utilizzo avesse inciso sulla determinazione del valore.